# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 140)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (SCAGLIA)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1968

Contributo al Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », con sede in Vicenza

Onorevoli Senatori. — Il Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », sorto nel 1958 in Vicenza, presso l'Accademia olimpica, per iniziativa della medesima Accademia e di vari Enti locali (Comune, Provincia, Camera di commercio, Ente provinciale per il turismo eccetera), si prefigge in via generale, secondo il suo attuale statuto, lo studio dei problemi di architettura antica e moderna, con particolare riguardo all'arte del Palladio e ai suoi riflessi in Europa e in America.

In effetti, il Centro in parola, sin dal suo esordio, si è imposto all'attenzione dei più qualificati ambienti culturali italiani ed esteri, per le sue varie iniziative e per il notevole contributo scientifico apportato al progresso degli studi sull'urbanistica.

L'attività del Centro, impostata, in concreto, su due direttive, l'una didattica e l'altra scientifica, si esplica mediante le seguenti realizzazioni:

a) i corsi annuali di storia dell'architettura, articolati in più sezioni, per i quali è stato più volte concesso il patrocinio del Ministero della pubblica istruzione, e le cui lezioni, tenute da docenti a livello universitario, vengono pubblicate nel « Bollet-

tino », edito dal Centro e largamente diffuso anche all'estero;

- b) i convegni di urbanistica che, per la loro importanza quale proficuo strumento di illustrazione e dibattito di problemi vivamente attuali, sono seguiti con particolare attenzione dai cultori della materia;
- c) l'assegnazione di premi e di borse di studio, e l'organizzazione di mostre;
- d) la rilevazione e la documentazione fotografica di tutte le fabbriche Palladiane, premessa indispensabile per assicurare il necessario corredo grafico alla progettata pubblicazione di una collana denominata Corpus Palladianum.

L'attuazione di tali imprese importa un rilevante onere finanziario, a cui l'Ente non può più far fronte con i contributi, necessariamente limitati e sporadici, del Ministero della pubblica istruzione e degli Enti locali.

Pertanto, al fine di assicurare all'Ente, in via predeterminata e continuativa, i mezzi di cui ha bisogno per mantenere, e anche potenziare, la sua attività, secondo i voti del mondo culturale interessato, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si assegna ad esso un contributo an-

#### LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuo di lire 20.000.000, con decorrenza dall'anno 1967.

All'onere relativo a tale anno si farà fronte con i fondi del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parte dell'accantonamento di lire 16.400 milioni indicato nell'elenco n. 5 allegato al detto stato di previsione, alla voce: Ministero del tesoro - Nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970. All'onere di pari importo relativo all'anno 1968 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per detto anno.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Al Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio », in Vicenza, è concesso un contributo annuo di lire 20 milioni, a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per ciascun esercizio finanziario, dal 1967 al 1976.

Il Centro internazionale, che ha personalità giuridica pubblica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 2.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio » predisporrà uno schema di statuto, contenente le norme per il suo funzionamento, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

#### Art. 3.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1967, si provvede a carico del capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; a quello di pari importo relativo all'anno 1968, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stesso stato di previsione per detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.